



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Oggetto: misure con riferimento all'attività dei Custodi e dei Professionisti Delegati a seguito del D.L. 11/2020 dell'8.03.2020

Il Presidente e i Giudici addetti al settore immobiliare

visto il D.L. 11/2020 dell'8.03.2020 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da CODIV-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

richiamato l'art. 1, comma 1 a tenore del quale *“a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) , sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*;

dato atto che, in data odierna, si è svolta, in videoconferenza, la riunione di sezione ai sensi dell'art. 47 *quater* dell'Ordinamento Giudiziario, a cui hanno preso parte, oltre allo scrivente Presidente di Sezione, Dott. Gianfranco Pignataro, anche i Giudici assegnati al Settore immobiliare, dott.ri Alessia Lupo, Valentina Imperiale e Fabrizio Minutoli (e senza il Dott. Francesco Gallegra, dal 2 marzo 2020 temporaneamente assegnato ad altra Sezione del Tribunale di Palermo);

ritenuto che sono state discusse le linee di intervento da assumere in relazione alle procedure esecutive pendenti al fine di dare attuazione alle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti per evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che, all'esito di tale riunione, si sono condivise le seguenti linee di intervento con riferimento all'attività dei Custodi e dei Professionisti Delegati per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta;

DISPONGONO CHE

in riferimento ai procedimenti assegnati allo scrivente e a ciascun giudice del settore immobiliare, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega già emesse:

1. sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 5 aprile 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *“vendita revocata dal GE”*;
2. il Delegato o i gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
3. il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte

che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
5. in relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;
6. sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine;
7. sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;
8. è sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.

La presente circolare viene sottoscritta dal solo Presidente, previa approvazione dei Giudici del settore immobiliare a seguito delle riunioni sopra indicate.

Sia data massima diffusione alla presente circolare mediante deposito in Cancelleria e pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale, nella sezione Aste Giudiziarie – Circolari e direttive.

Palermo, 9 marzo 2020

I Giudici

Alessia Lupo

Valentina Imperiale

Fabrizio Minutoli

Il Presidente

Gianfranco Pignataro

**TRIBUNALE DI PALERMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Palermo, li 09/03/2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott. 